



Fondazione Biotechnopolo di Siena

Regolamento sulle modalità di reclutamento e di gestione del personale della Fondazione Biotechnopolo di Siena

Art. 1

Principi generali e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure e le modalità di reclutamento e di gestione del personale da parte della Fondazione Biotechnopolo di Siena, di seguito denominata “Fondazione” ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettera t) dello Statuto.
2. Le procedure di reclutamento si conformano ai principi di pubblicità, trasparenza ed imparzialità attraverso l’utilizzo di meccanismi oggettivi di verifica della rispondenza delle professionalità, delle capacità e delle attitudini dei candidati alle caratteristiche delle posizioni da ricoprire.
3. Il Regolamento si applica per le procedure di assunzione di personale dipendente, di qualifica dirigenziale e non dirigenziale, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o parziale, nel rispetto delle prescrizioni di legge e della contrattazione collettiva. In particolare, lo stato economico-giuridico del personale subordinato della Fondazione è regolato dal CCNL dirigenti industria per i livelli dirigenziali e dal CCNL Industria chimica e chimico-farmaceutica per i livelli non dirigenziali.
4. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano:
 - a. alle assunzioni obbligatorie come disciplinate dalle leggi in materia;
 - b. nei casi di necessaria attuazione dei diritti di precedenza come previsti dalla legge o dal Contratto Collettivo applicato;
 - c. al reclutamento di personale non inquadrabile in un rapporto di lavoro subordinato, salvo quanto previsto all’articolo 6 del presente regolamento.

Art. 2

Reclutamento del personale

1. Il reclutamento del personale da parte della Fondazione avviene nell’ambito delle esigenze determinate nei documenti programmatici dei fabbisogni della



Fondazione, previa approvazione del dimensionamento dell'organico e del budget relativo al personale da parte del Consiglio.

2. La Fondazione, prima di procedere all'espletamento delle procedure di ricerca e selezione di personale all'esterno, può avviare una ricognizione resa nota a tutti i dipendenti volta a verificare la disponibilità già al suo interno delle risorse umane di cui ha bisogno.

Qualora la suddetta verifica non dia esito positivo in termini di disponibilità e coerenza con i profili professionali necessari, è avviata la procedura di selezione esterna.

3. Le procedure di selezione sono avviate dal Direttore Generale con il supporto dell'ufficio Risorse Umane e Organizzazione.

Art. 3 Avvisi di selezione

1. La Fondazione rende pubbliche le ricerche di personale mediante appositi avvisi di selezione pubblicati sul proprio sito istituzionale ed eventualmente anche mediante altre adeguate forme di pubblicità, quali la divulgazione, sui siti web e/o mediante idonei mezzi di diffusione delle notizie.

2. L'avviso di selezione contiene i seguenti elementi:

- a. il profilo professionale richiesto;
- b. l'inquadramento professionale previsto;
- c. il numero dei posti da ricoprire;
- d. la durata determinata o indeterminata del contratto;
- e. l'impegno orario richiesto (part time, full-time);
- f. i titoli e requisiti minimi richiesti per la presentazione della candidatura;
- g. i criteri di valutazione della selezione;
- h. le modalità e il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione;
- i. l'indicazione degli eventuali documenti da allegare alla domanda in ragione del profilo professionale ricercato.

3. I soggetti interessati presentano la propria candidatura rispondendo all'avviso e producendo una copia del *curriculum vitae* ed una lettera di presentazione e gli eventuali ulteriori documenti indicati nell'avviso.

4. Il Consiglio approva i modelli di avvisi di selezione e, nel caso di reclutamento di un profilo di livello dirigenziale, il Consiglio di Amministrazione approva il relativo avviso di selezione prima della sua pubblicazione.

Art. 4

Regole e modalità di svolgimento delle procedure di selezione del personale

1. Il reclutamento di personale dipendente, a tempo determinato e indeterminato, avviene attraverso procedure selettive comparative volte ad accertare, secondo principi meritocratici, la professionalità, la capacità e le attitudini richieste per la tipologia di profili professionali ricercati.
2. La selezione avviene per esame dei titoli, e/o prove volte alla valutazione comparativa dei candidati, quali a titolo esemplificativo:
 - a. test tecnico con attribuzione di relativo punteggio;
 - b. test psico-attitudinale con attribuzione di relativo punteggio;
 - c. prove di gruppo;
 - d. colloquio individuale.
3. La valutazione comparativa delle candidature è effettuata dal responsabile delle Risorse Umane e Organizzazione con il responsabile della struttura organizzativa al cui interno la risorsa sarà inserita, al fine di individuare, anche sulla base della eventuale graduatoria di merito, il/i nominativo/i del/i candidato/i ritenuto/i più idoneo/i per procedere all'assunzione.
4. Nel caso di assunzioni relative a personale di livello dirigenziale, lo svolgimento delle attività di ricerca è affidato al Direttore Generale o al Direttore Scientifico, in ragione della loro competenza, in collaborazione con il Responsabile delle Risorse Umane e Organizzazione. All'esito del processo di ricerca il Direttore Generale o il Direttore Scientifico sottopone il candidato/i candidati risultati idonei alla valutazione del Consiglio per l'eventuale deliberazione di assunzione.
5. La ricerca e la selezione del personale possono essere delegate completamente o in parte ad un ente specializzato opportunamente individuato nei casi di procedure di reclutamento particolarmente complesse e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. Il soggetto esterno incaricato della selezione è tenuto in ogni caso al rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza ed imparzialità stabiliti dal presente regolamento.
6. Al termine della selezione, le attività di esame e valutazione sono rendicontate in un documento riepilogativo dell'iter di reclutamento.



In applicazione del principio di trasparenza gli interessati possono accedere alla documentazione relativa alla propria posizione procedurale ed all'esito finale della selezione.

Art. 5

Assunzione e contratti di lavoro

1. L'assunzione in servizio è disposta previo accertamento dei requisiti dichiarati nella domanda e previa sottoscrizione del contratto individuale di lavoro. Il mancato possesso dei requisiti costituisce giustificato motivo per la mancata sottoscrizione del contratto da parte della Fondazione.
2. In osservanza alle disposizioni del Piano nazionale complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza relative all'intervento "*Ecosistema innovativo della salute*", il personale completamente dedicato alla articolazione della Fondazione denominata "*Centro Anti-pandemico Nazionale*" è assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.

Art. 6

Reclutamento di lavoratori para-subordinati e interinali e di soggetti in formazione

1. Per far fronte a esigenze di carattere temporaneo o eccezionale legate a incrementi dell'attività ordinaria o alla realizzazione di speciali progetti, così come nelle ipotesi in cui siano richieste competenze specialistiche per l'espletamento di incarichi particolari, la Fondazione può fare ricorso a personale para subordinato e/o a lavoratori interinali. Il rapporto di lavoro ha natura transitoria ed è disciplinato dalle normative vigenti in materia.
2. Al fine di favorire l'avanzamento delle conoscenze scientifiche e le attività di ricerca della Fondazione, è di particolare importanza promuovere collaborazioni con Università ed Enti di ricerca nazionali ed internazionali anche attraverso il finanziamento di borse di studio e di dottorato. La disciplina di queste forme di collaborazione non rientra nella disciplina del presente Regolamento e segue le specifiche procedure previste in materia di rilascio di titoli accademici.



Art. 7 **Trattamento dei dati personali**

I dati e le informazioni relative ai candidati sono trattati nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento Ue 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e nel decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” e s.m.i..

Art. 8 **Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione sul sito istituzionale della Fondazione Biotechnopolo di Siena.